

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni
(normale tollerabilità)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato in funzione di Giudice unico Dott.ssa Concetta Grillo ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile n. 2150/02 avente per oggetto: "risarcimento danni" promossa

DA

P.C. residente in Catania elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. F.M. che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Attrice

CONTRO

Ditta M. e C. S.a.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Catania elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. F.C. che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Convenuta

all'udienza del 10.2.2006 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 25.6.2001 F.S. e C.P. ricorrevano in via d'urgenza al Tribunale di Catania ed esponevano che erano proprietarie la prima di un appartamento posto al piano ammezzato del palazzo avente ingresso dalla Via &, la seconda di altro appartamento posto al piano primo dello stesso edificio;

che tali appartamenti erano entrambi adibiti a civile abitazione ed in particolare il primo era concesso in locazione a studenti mentre il secondo costituiva residenza della proprietaria e della sua famiglia;

che entrambi gli appartamenti avevano delle finestre prospicienti un cortiletto di pertinenza della bottega sita in Via & nella quale la società M. e C. S.a.s. nel mese di ottobre-novembre 2000 aveva installato un laboratorio di pasticceria dalla cui parete fuoriusciva una canna fumaria dotata all'esterno di un motore di aspirazione che determinava un grave e continuo disturbo alla vita della ricorrente P. e della sua famiglia ed agli inquilini che abitavano l'appartamento posto al piano ammezzato e che tale rumore era continuativo e durava dalle 7.00 sino alle 22.00;

che oltre al continuo rumore del motore di aspirazione della canna fumaria dal laboratorio di pasticceria si dipartivano, anche delle maleodoranti esalazioni che rendevano ancora più invivibile nonché intollerabile la vita nei due appartamenti;

che nonostante gli inviti anche formali la ditta M. non aveva approntato alcun rimedio atto ad eliminare gli inconvenienti lamentati.

Tanto premesso chiedevano all'adito giudice di adottare tutti i necessari provvedimenti volti ad eliminare lo stato di pericolo di danno alla salute derivante a dall'esistenza delle immissioni intollerabili.

Disposta la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la ditta M. che contestava la domanda proposta nei suoi confronti, rilevando che il laboratorio di pasticceria di cui si discuteva era stato realizzato nel rispetto di tutte le norme previste in materia e che il motore di aspirazione era assolutamente silenzioso mentre la canna fumaria oltrepassava il livello del tetto di copertura dello stabile.

Contestava altresì l'esistenza di immissioni di odore e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

Il giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio sulla scorta delle cui risultanze, ritenuta la sussistenza delle lamentate immissioni, rigettava la domanda proposta da F.S. ritenendo la stessa carente di legittimazione attiva; accoglieva il ricorso proposto da C.P. ed ordinava alla ditta convenuta di rimuovere gli impianti individuati come fonte delle lamentate immissioni di rumore, mentre non adottava nessun provvedimento relativamente alle immissioni di odori ritenute entro i limiti della normale tollerabilità, contestualmente assegnando un termine per l'inizio del giudizio di merito.

In ottemperanza a tale provvedimento con atto di citazione notificato in data 28.2.2002 C.P. conveniva al giudizio del Tribunale di Catania la ditta Ma. S.a.S. e premesse le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della domanda cautelare chiedeva in via preliminare la conferma dell'ordinanza resa a conclusione della fase cautelare, rilevando nel merito:

che i continui ed assordanti rumori provenienti dal laboratorio di pasticceria avevano inibito ed inibivano la possibilità di svolgere le normali attività quotidiane dell'attrice rendendo difficoltosa ed intollerabile la permanenza nel suo appartamento;

che tale situazione aveva provocato un grave stress psicofisico determinando malumori e nervosismi, sonno disturbato, risvegli durante la notte etc., e che sussisteva il suo diritto al risarcimento del danno per le lesioni psico-fisiche patite;

che a causa delle lamentate immissioni aveva subito altresì un danno alla vita di relazione, essendosi determinata una limitazione dell'attitudine ricettiva del suo lussuoso appartamento;

che oltre al risarcimento del danno alla salute patito sussisteva altresì il suo diritto al risarcimento dei danni morali dalla stessa patiti, sussistendo tale diritto anche per il danno derivante dal turbamento psichico di natura transitoria derivante dalla continua esposizione al rischio e per la quotidiana limitazione dello svolgimento della sua attività lavorativa;

che l'immobile di sua proprietà aveva subito un rilevante deprezzamento a causa degli accertati rumori e dei maleodoranti fumi e vapori.

Tanto premesso chiedeva all'adito tribunale di confermare l'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare e nel merito condannare la convenuta al risarcimento del danno psico-fisico patito che quantificava in Euro 5.000,00, al risarcimento dei danni morali che quantificava in Euro 6.500,00 ed al risarcimento del danno determinato dall'intervenuto deprezzamento del valore di mercato del suo immobile.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la ditta M. s.a.s. che preliminarmente rilevava la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire.

Contestava nel merito le domande proposte nei suoi confronti contestando in particolare le risultanze della relazione di consulenza tecnica disposta nella fase cautelare.

Alla prima udienza parte attrice chiedeva la fissazione di nuova udienza per procedere alla rinnovazione della notificazione.

Costituendosi in giudizio la ditta M. precisava le due difese, rilevando in particolare che l'unica zona dell'appartamento di proprietà dell'attrice ove si erano determinate le immissioni era un piccolo vano adibito a cucina, mentre nel resto del grande appartamento non si registrava alcuna immissione intollerabile.

Rilevava altresì che nonostante non si condividessero le valutazioni effettuate dal consulente, attesa la modesta entità delle immissioni la ditta aveva provveduto ad adottare i rimedi indicati dal consulente.

Contestava infine l'esistenza dei danni lamentati da parte attrice, atteso che nessun pregiudizio la stessa poteva subire dall'incremento del rumore di fondo accertato dal consulente, in considerazione altresì del fatto che il laboratorio di cui si discuteva era aperto solo per poche ore al giorno.

Formulava infine domanda riconvenzionale chiedendo condannarsi l'attrice alla stipula al proprio nome del contratto di utenza idrica con la S., alla luce delle nuove disposizioni in materia e, conseguentemente ad eliminare la vasca di raccolta dell'acqua collocata nel cortile di sua proprietà.

Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed ispezione giudiziale dei luoghi, indi all'udienza del 10.2.2006 sulle conclusioni precisate come in epigrafe, il giudice si riservava di decidere assegnando i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice ha richiesto la conferma del provvedimento emesso ai sensi [dell'art. 700 c.p.c.](#) in danno della ditta odierna convenuta con la quale si imponeva la cessazione dell'attività ritenuta fonte delle intollerabili immissioni di rumore, nonché la condanna al risarcimento dei danni che asserisce avere subito per effetto di tali intollerabili immissioni.

Orbene, con riguardo al primo dei due profili considerati va ricordato che con il provvedimento cautelare è stato fatto carico alla convenuta di cessare l'attività rumorosa, sulla scorte della risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che ha accertato, senza ombra di dubbio, il superamento dei limiti della normale tollerabilità relativamente alle immissioni che si registrano nell'immobile di parte attrice. Ha in particolare accertato il consulente che tale superamento dei limiti di normale tollerabilità derivava da una serie di sorgenti di rumore tra cui "impastatrici, grattugia elettrica e motore aspirante della cappa della cucina" che hanno di fatto determinato un incremento del rumore di fondo superiore ai 3dc.

Come rilevato nell'ordinanza cautelare tanto è sufficiente e ritenere intollerabile le immissioni. All'uopo è necessario ricordare in via preliminare l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, che individua l'intollerabilità ogni qual volta si verifichi un superamento di 3 dB del rumore di fondo (cd. rumore residuo, ottenuto escludendo le immissioni rumorose causate dalle sorgenti anzidette), comportando tale incremento il raddoppio della intensità rumorosa (v. Trib. Milano sent. n. 6621/1991, App. Torino 23.3.1993 in N.G.C.C. I, p. 673 e ss.; App. Milano 9.54.1986 in Foro it. 1986, I 2870, Cass. N. 5157/83, Cass. N. 5695/78). Orientamento, questo, che va ancora condiviso pur dopo l'emanazione del [d.p.c.m. 1 marzo 1991](#) (che individua limiti di livelli di rumori validi su tutto il territorio nazionale in attuazione dell'art. [4 legge n. 833 del 1978](#)) e della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, il cui ambito applicativo concerne i rapporti tra imprese ed enti locali ai fini della bonifica del territorio dall'inquinamento acustico (v. Cass. 161/1996, App. Milano 28.2.1995, Trib. Busto Arsizio sent. n. 1630/1997; Trib. Milano 10.12.1992) ed ha quindi un'oggettività giuridica diversa da quella posta a fondamento del precetto

contenuto nel citato [art. 844 c.c.](#), conclusione che va confermata pur con riferimento all'ultima circolare di interpretazione autentica dell'art. 4 del DPCM 14.11.1997, in ordine all'applicazione o meno del criterio differenziale, essendo diretta anche tale circolare a disciplinare il diverso profilo dei rapporti amministrativi e non incidendo, pertanto, sulla valutazione della tollerabilità al fine civilistico e di tutela della salute del singolo quando ci si trovi in presenza di una fonte di immissione intollerabile, bensì alla diversa disciplina della tutela contro l'inquinamento acustico.

Tanto premesso deve quindi concludersi che sussistevano i presupposti per l'emissione del provvedimento cautelare, sia sotto il profilo del *fumus boni juris* che sotto quello del *periculum in mora*.

Come già rilevato in seno all'ordinanza cautelare "giova al riguardo ricordare il costante orientamento di questo Tribunale ed ancor prima della soppressa pretura che, basandosi sulla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, riconosce l'esistenza di un diritto alla salute, inteso come diritto soggettivo assoluto attinente alla personalità dell'individuo e fondato [sull'art. 32 della costituzione](#). Ed il riconoscimento dell'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo si ridurrebbe ad una vuota affermazione di principio, priva di conseguenze sul piano del diritto positivo, se ad essa non fosse apprestata una tutela, anche cautelare, da parte dell'ordinamento. Coerentemente il soggetto che ritenga lesa o messa in pericolo la propria salute può giudizialmente tutelare tale bene e la qualità stessa della vita avvalendosi delle norme a tal fine predisposte dal nostro ordinamento e, particolarmente di quella di risarcimento in forma specifica di cui [all'art. 2058 c.c.](#) da porre in relazione con quella di cui [all'art. 844 c.c.](#) che vieta le immissioni intollerabili".

Tanto premesso in ordine al provvedimento cautelare, va tuttavia osservato che il provvedimento, pur rigido nel suo contenuto, imponendo la cessazione dell'attività fonte delle lamentate immissioni e ciò al fine di garantire un immediata tutela del diritto vantato da parte ricorrente, contemplava comunque la facoltà per il soggetto che ne era destinatario di adottare i rimedi suggeriti dal consulente al fine di eliminare le immissioni intollerabili.

Orbene, nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la ditta convenuta ha eseguito dei lavori di incapsulaggio acustico relativamente al box di alloggiamento del motore di aspirazione e che tali lavori hanno dato un apprezzabile miglioramento, rilevando tuttavia che permane una situazione di intollerabilità relativa alle immissioni causate dallo svolgimento dell'attività lavorativa che si svolge all'interno del laboratorio, che viene meno (mantenendosi l'incremento di rumore nei limiti dei 3 decibel) quando viene tenuta chiusa la porta del laboratorio che dà sul cortile.

Alla luce di quanto accertato dal consulente, va revocato il provvedimento cautelare nella parte in cui ha imposto l'inibitoria dell'uso dei macchinari presenti all'interno del laboratorio, ma va fatto carico alla ditta convenuta di mantenere chiusa la porta che consente l'accesso al cortile comune, in tal modo evitandosi le intollerabili immissioni e ciò al fine di prevenire il possibile danno alla salute ed al libero godimento dell'immobile di sua proprietà da parte dell'attrice.

Ed infatti, se è vero che le immissioni di cui si discute si determinano solo a carico di un ambiente del grande appartamento dell'attrice (come accertato anche da questo giudice in sede di ispezione giudiziale dei luoghi) è anche vero che al fine di accertare se sussistano i presupposti per la concessione della chiesta tutela, occorre avere riferimento all'intero ambiente in cui si svolge la vita dell'individuo e nel quale possono esprimersi le sue potenzialità, ivi compreso un ambiente destinato a cucina, rispetto al quale sussiste comunque il diritto ad una libera e completa fruizione, in assenza di fonti di rumori intollerabili.

Per quanto attiene al contenuto dell'emanando ordine va rilevato che la stessa parte attrice ha richiesto che la porta venga tenuta chiusa soltanto durante le ore di lavorazione e segnatamente dalle ore 6,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12 alle ore 15 ed in tali limiti va imposto il relativo provvedimento.

Va infine esaminata la domanda di risarcimento dei danni che parte attrice asserisce esserle derivati dall'esistenza delle intollerabili immissioni, e precisamente: danni alla salute, danni alla vita di relazione, danno morale, danno per il deprezzamento dell'immobile.

Orbene, per quanto riguardo il paventato danno alla salute, va osservato che il consulente medico legale nominato da questo giudice ha accertato che l'attrice è affetta da "cerebrovasculopatia cronica, sindrome ansioso depressiva reattiva" già esistente al momento dell'insorgere delle lamentate immissioni di rumore. In considerazione della generale incidenza negativa che sull'uomo ha il rumore, conclude il CTU rilevando che "agendo su un preesistente substrato patologico è da presumere che il rumore proveniente dai locali della ditta M. abbia aggravato la detta preesistenza".

Se è vero che il CTU ha espresso un giudizio "possibilista", tuttavia non può non rilevarsi che l'efficacia patogenica del rumore disturbante è dato oramai acquisito dalla scienza e nella specie appare pienamente plausibile un aggravamento di un preesistente stato di stress a carico del soggetto che ha subito l'invasiva immissione rumorosa.

Non appare tuttavia condivisibile la conclusione del consulente in ordine all'accertamento di una invalidità di tipo permanente da collegare all'esistenza del rumore molesto e ciò in considerazione di vari fattori: lo stesso consulente ha individuato nell'attrice delle note caratteriali caratterizzate da impulsività, insofferenza, facile irritabilità; dagli atti risulta che la società convenuta ha iniziato la sua attività nel laboratorio in oggetto nel mese di ottobre-novembre 2000 e che già nel novembre 2000 (precisamente il giorno 10) veniva diagnosticata all'attrice la detta cerebrovasculopatia cronica con sindrome ansioso depressiva reattiva con note caratteriali... consigliandosi una terapia farmacologica che l'attrice (come dichiarato allo stesso consulente) non ha ritenuto di seguire, con ciò certamente aggravando la sua situazione iniziale; le lamentate immissioni di rumore si verificano, come detto, esclusivamente nell'ambiente, non di grandi dimensioni, adibito a cucina e pertanto deve ritenersi che non abbiano influito in alcun modo sulle normali possibilità di riposo sia diurno che notturno dell'attrice, né sulla sua complessiva vita di relazione.

Da ciò deriva l'inapplicabilità, al caso di specie del criterio di liquidazione del danno biologico in base ai punti percentuali di invalidità, apparendo in verità, più corretto, conformemente alla costante interpretazione della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 18.5.1982, Corte Appello Milano 29.11.1991, Corte Appello Milano 17.6.1987, Corte, Appello Venezia 31.5.1985) applicare nella sua liquidazione il criterio equitativo.

In considerazione di tutti gli elementi in atti pare equo stabilire l'entità del risarcimento per il danno biologico subito dall'attrice in complessivi Euro 1.000.00.

Non sussistono invece i presupposti per liquidare le altre voci di danno richieste dall'attrice: quanto al paventato danno alla vita di relazione, deve sottolinearsi ancora una volta che l'appartamento dell'attrice è composto da dieci vani, come accertato anche da questo giudice in occasione dell'ispezione giudiziale, e pertanto non si comprende come possa aver influito sulla "attitudine ricettiva del lussuoso appartamento dell'attrice... per l'impossibilità di ospitare amici, parenti e conoscenti", l'esistenza di un rumore di fondo nell'unico ambiente, per definizione ed obiettivamente a causa delle sue dimensioni, non deputato al ricevimento di ospiti.

Per quanto attiene ai danni morali gli stessi come noto, sono riconoscibili solo in presenza evento non riscontrabile di atto illecito, evento non verificatosi nel caso di specie, non potendo certamente ricondursi l'attività della convenuta all'ipotesi di reato di cui [all'art. 674 c.p.](#) (come sostenuto dall'attrice in comparsa conclusionale) sanzionando tale norma il getto pericoloso di cose e le emissioni di gas, vapori e fumo la cui presenza nel caso di specie il consulente ha decisamente escluso, mentre del tutto indimostrati e comunque non sussistenti per le ragioni ampiamente esposte devono ritenersi i danni per il paventato deprezzamento dell'immobile, attese le caratteristiche complessive dell'appartamento dell'attrice anche considerate le sue dimensioni.

Resta da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta ditta M. che ha chiesto ordinarsi all'attrice di stipulare a proprio nome il contratto di utenza idrica e conseguentemente eliminare dal cortile la vasca di raccolta dell'acqua, lamentando inoltre che l'autoclave che fornisce l'acqua è essa stessa fonte di rumorosità che pregiudica gli operatori della ditta.

La domanda non appare ammissibile nel presente giudizio: la stessa infatti non dipende in alcun modo dal titolo già fatto valere in causa sotto forma di azione o di eccezione. Per quanto attiene alla lamentata rumorosità dell'autoclave che potrebbe essere fonte di danno per gli operatori che lavorano per la ditta convenuta, in ordine alla relativa domanda non sussiste la legittimazione attiva del datore di lavoro, trattandosi di diritto personale che può essere fatto valere solo dal soggetto interessato.

Alla stregua delle argomentazioni sopra esposte va revocato il provvedimento di inibitoria, ma va fatto carico alla convenuta di tenere chiusa la porta d'accesso al cortile nei limiti di cui in motivazione.

Parte convenuta va infine condannata al risarcimento dei danni subiti da parte attrice che vanno liquidati in complessivi Euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda.

Per quanto attiene alla spese di lite, vanno poste a carico di parte convenuta per intero quelle relative alla fase cautelare.

Le spese del presente giudizio, invece, in considerazione dell'adempimento, pur parziale, all'ordinanza cautelare, dell'accoglimento della domanda attorea di risarcimento per un importo di gran lunga più basso rispetto a quello richiesto, vanno compensate per metà tra le parti, mentre la residua parte va posta a carico della convenuta a cui carico vanno poste infine anche le spese di consulenza già liquidate.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando

Revoca il provvedimento cautelare emesso in data 31.12.2001;

in accoglimento della domanda di parte attrice fa carico alla convenuta di mantenere chiusa la porta d'accesso al cortile dalle ore 6,30 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 15,00;

in parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 1.000,00 oltre rivalutazione ed interessi;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;

condanna la convenuta al pagamento delle spese relative alla fase cautelare che liquida in complessivi Euro 1.800,00 ivi compresi Euro 570,00 per diritti di procuratore e Euro 1.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA, e spese generali;

compresa per metà tra le parti le spese del presente giudizio e pone la residua parte che liquida in complessivi Euro 1.300,00 ivi comprese Euro 450,00 per metà di diritti di procuratore e Euro 700,00 per metà di onorari di avvocato, oltre IVA CPA e spese generali a carico di parte convenuta, che condanna altresì al pagamento delle spese di consulenza già liquidate.

Così deciso in Catania il 10 giugno 2006.

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.